

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, MARNIGA,  
INNAMORATO e MANCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Estensione agli addetti ai lavori di galleria della riduzione del limite di età pensionabile già prevista per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha per oggetto l'estensione della riduzione del limite dell'età pensionabile al compimento del cinquantacinquesimo anno di età – già prevista dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, per i lavoratori delle miniere – ai lavoratori addetti all'escavazione delle gallerie ed è motivato dalla necessità di intervenire per la tutela e l'integrità dei lavoratori del settore.

Quando nel 1960 il Parlamento approvò le norme contenute nella suddetta legge per i minatori addetti ai lavori in sotterraneo e in cave a cielo aperto, si considerò la gravità, la pericolosità e l'importanza sociale dell'attività svolta dai minatori ma si ignorò completamente il lavoro svolto dagli addetti all'escavazione di gallerie.

Chiunque può immaginare le condizioni di lavoro che si determinano nella perforazione di gallerie, dove devono coesistere decine di lavoratori con ruspe, motopale, camion.

Il problema delle malattie professionali quali la pneumoconiosi, la sordità da rumore, l'artrosi, la bronchite e le vasculopatie è stato sollevato anche dalle organizzazioni sindacali. Non è inoltre accettabile che la tutela del lavoratore sopraggiunga solo all'insorgere di malattie professionali: è quindi doveroso proporre il prepensionamento di questi lavoratori a 55 anni.

D'altra parte riteniamo che i motivi che hanno determinato l'orientamento del Parlamento, nel 1960, a disporre con legge il

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prepensionamento per i lavoratori delle miniere, non siano diversi da quelli che oggi consideriamo con il presente disegno di legge.

Infatti non esiste nessuna differenza di pericolosità tra il lavoro fatto dagli addetti alle miniere e quelli delle gallerie.

Da qui, quindi, l'urgenza di legiferare per estendere ai lavoratori adibiti all'escavazio-

ne delle gallerie il beneficio del pensionamento anticipato, previsto dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, nonché l'iscrizione alla speciale gestione INPS relativa ai dipendenti di miniere, cave e torbiere.

La copertura finanziaria del disegno di legge è assicurata dall'adeguamento dei contributi previdenziali ai medesimi livelli dei lavoratori delle miniere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relative alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano a tutti i dipendenti delle imprese esercenti attività di escavazione di gallerie.

2. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

«3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo o di escavazione di gallerie;».

3. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «o con attività di escavazione di gallerie».

4. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «in lavori di sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «o in attività di escavazione di gallerie».

## Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione non oltre dieci anni prima della predetta data.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000 per ognuno degli anni 1990,

1991 e 1992, si fa fronte con l'incremento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in misura pari rispettivamente all'1,47 per cento e allo 0,48 per cento.

2. La norma di cui al comma 1 decorre dal primo periodo di paga in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.